



AL SINDACO DEL COMUNE DI LEDRO
INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

Egr. Sig.
Dal Bosco Natale
Presidente del Consiglio Comunale

Egr. Sig.
Girardi Renato
Sindaco del Comune di Ledro

Ledro, 19/02/2021

OGGETTO: Presunta irregolarità della deliberazione della giunta comunale di ledro n. 141 di data 26 novembre 2020 “nomina membri della commissione edilizia comunale”

Preso atto che:

- - Con la deliberazione n. 141 di data 26 novembre 2020 “Nomina membri della commissione edilizia comunale” la Giunta comunale ha provveduto a nominare la nuova Commissione edilizia comunale nelle persone di:
- a) Claudio Oliari, Assessore all’Edilizia privata quale Presidente della Commissione su delega del Sindaco;
- b) Geom. Manuel Vescovi;
- c) Geom. Matteo Giramonti;
- d) Ing. Marco Fontana;
- e) Arch. Maurizio Tomazzoni;
- f) Dott. Nicola Casolla.



- la composizione, le modalità di formazione e le competenze della Commissione edilizia comunale sono sancite dall'art. 28 del Regolamento edilizio comunale che, a sua volta, specifica che l'individuazione dei componenti ordinari (i tecnici) avverrà nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 lettera e) dell'art. 9 della L.P. 15/2015 e ss.mm. .
- il testè citato art. 9 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” alla lettera e) del comma 2 così recita:”... l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.”;
- in ossequio alla procedura prevista dalla legge provinciale, il Comune di Ledro, con avviso del 28/10/2020 pubblicato sul sito istituzionale e recante ad oggetto “Presentazione di candidature alla nomina nella commissione edilizia del comune di Ledro”, si invitavano gli interessati in possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria candidatura per la nomina a componente della Commissione edilizia comunale;
- lo stesso avviso precisava che la nomina sarebbe stata fatta “... nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. ...” e nella composizione e con le modalità di formazione di cui all'art. 28 del Regolamento edilizio comunale che prevede, oltre al Sindaco o Assessore da lui delegato ed al Comandante del locale Corpo dei VV.FF. volontario, i seguenti componenti:



- due geometri o periti industriali edili;
 - due esperti laureati in ingegneria o architettura;
 - un esperto laureato in Scienze Forestali o Geologo o Esperto in cultura locale e con particolari conoscenze storiche del territorio;
- nell'avviso del 28/10/2020, veniva anche precisato che: "... Nel procedere al vaglio delle candidature si opererà in modo che le competenze e le professionalità presenti nella Commissione edilizia siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà. La comparazione avverrà quindi tra le candidature presentate suddivise tra le varie tipologie di membri come individuate dal citato art. 28.
- I criteri per la scelta dei componenti saranno i seguenti:
- a) esperienza pregressa in qualità di componente di commissioni edilizie o urbanistiche;
 - b) svolgimento di incarichi professionali in materia urbanistica (prioritariamente: redazione di strumenti di pianificazione);
 - c) svolgimento di incarichi di consulenza urbanistica e/o esperienza in qualità di dipendente della P.A. con compiti inerenti l'istruttoria di pratiche relative all'edilizia privata;
 - d) progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;
- La valutazione sarà effettuata dalla Giunta comunale cui compete la nomina della Commissione...";
- ora nel verbale di deliberazione n. 141 della Giunta comunale di data 26 novembre 2020, recante ad oggetto "Nomina membri della commissione edilizia comunale", della valutazione dei curricula presentati e della comparazione effettuata sulla base dei criteri elencati nell'avviso di candidatura, non se ne trova traccia alcuna, se si eccettua il del tutto generico richiamo all'avviso pubblicato contenuto nelle premesse della medesima deliberazione;



- al riguardo è opportuno ricordare che il già citato art. 9 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, articolo che che norma la procedura di selezione della componente tecnica della Commissione edilizia comunale, alla lettera e) del comma 2, testualmente recita: ”... l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.”;
- con nota di data 7 dicembre 2020 uno dei candidati (Mariano Sartori) proponeva opposizione alla delibera n. 141 ai sensi dell'art 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige -, contestando il mancato rispetto della procedura di nomina come delineata dal più volte richiamato comma 2 dell'art. 9 della L.P. 15/2015 richiamata anche nel verbale di deliberazione giuntale ed in particolare il fatto che la delibera assunta non fa alcuna menzione della valutazione comparativa prevista dalla legge provinciale, dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.
- con deliberazione n. 1/2021 la Giunta comunale ha rigettato il ricorso in opposizione così motivando:”...1) Si ritiene che la procedura di nomina abbia rispettato in pieno quella delineata al comma 2 lettera e) dell'art. 9 della L.P. 15/2015. In tal senso l'avviso avente ad oggetto: “Presentazione di candidature alla nomina nella commissione edilizia del comune di Ledro”, pubblicato sull'albo informatico e sulla pagina web del Comune, nel periodo compreso dal 28/10/2020 al 10/11/2020, riportava i criteri di scelta e precisava che la valutazione sarebbe stata effettuata dalla Giunta comunale sulla base complessiva di tali criteri, nulla riportando in merito a punteggi o altri fattori rigorosamente tabellari.



Per quanto attiene, poi, alla necessità di “dare evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse”, si ritiene che tale adempimento sia stato ampiamente assolto tramite la pubblicazione sull'albo informatico del Comune della deliberazione della Giunta comunale n. 141 di data 26 novembre 2020, al cui interno vengono riportate le valutazioni espresse dalla Giunta in merito alla selezione delle candidature. È opportuno precisare, poi, che per quanto riguarda le modalità ed i criteri di formazione della Commissione edilizia comunale, né l'art. 9 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (Legge provinciale per il governo del territorio) né l'art. 28 del Regolamento edilizio comunale prevedono espressamente la formazione di vere e proprie graduatorie o l'elaborazione di un complesso sistema di valutazione tramite un sistema di punteggi.

2) In merito alla nomina del dott. Casolla Nicola quale membro esperto laureato in scienze forestali, la deliberazione riferisce che: “tra le due candidature pervenute, entrambe come esperto laureato in scienze forestali, è stata privilegiata quella del Dott. Casolla in relazione all'esperienza già maturata nel corso della precedente Commissione edilizia, esperienza a cui è stato ritenuto opportuno dare continuità per omogeneità di valutazioni”. Tale motivazione (in mancanza, come già riferito, dell'obbligo di stilare graduatorie o di attribuire punteggi), si ritiene sufficiente e rientra nell'ambito di una valutazione complessiva delle candidature effettuata dalla Giunta, che in nessun modo si era data il vincolo di nominare chi fosse in possesso del maggior numero di anni di esperienza come componente di altre commissioni edilizie.



Premesso quanto sopra, non concordando con i motivi di opposizione i quali non vengono considerati di pregio giuridico, sia in ordine alla legittimità sia in ordine al merito del provvedimento adottato dalla Giunta comunale;

- lette le motivazioni di rigetto addotte e ritenendo che esse siano frutto di una libera e fantasiosa interpretazione del dettato normativo del citato comma 3 dell'art. 9 della L.P. 15/2015, ci permettiamo in questa sede di richiamare il significato terminologico dei sostantivi utilizzati dalla norma laddove si parla di "...valutazione comparativa delle candidature" rendendo noti, attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, le modalità ed criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse. La prassi amministrativa consolidata riscontrabile nella pressoché totalità degli atti dei comuni riguardo alla procedura di nomina dei componenti della commissione edilizia comunale si sostanzia infatti, sul piano formale, con un procedimento che prende avvio da un atto (bando o avviso) nel quale vengono preliminarmente indicati i requisiti di ammissione dei concorrenti, le regole sulla nomina, i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione ed i criteri di valutazione tecnico-discrezionale dei titoli (nel senso che viene lasciata libertà di scelta dei criteri) volte alla formazione di una graduatoria finale (e fin qui nulla da obiettare), sul piano sostanziale, con una procedura di selezione comparativa dei candidati ispirata al principio meritocratico, da attuarsi attraverso la valutazione graduata dei titoli .
- Infatti al fine di sottrarre, almeno parzialmente, la nomina dei tecnici della commissione edilizia alla discrezionalità della componente politica, leggi giunta comunale, il legislatore provinciale ha previsto che la loro individuazione avvenga attraverso una "valutazione comparativa", cioè mettendo a confronto le competenze (curricola) dei candidati sulla base dei criteri predeterminati, con indicazione dei fattori di ponderazione, cioè dei



- pesi (espressi in valore numerico, percentuale o altro), sulla base dei quali giungere al termine del processo valutativo, alla formazione di una classificazione di merito. In un processo valutativo così fatto, il “selezionatore” (Giunta comunale) dovrebbe tener conto di tutti termini di confronto predeterminati (criteri) e non scegliere tra essi quello o quelli che più si confanno al proprio interesse e tornaconto.

Questa procedura tipica della valutazione comparativa prescritta dalla norma, è divenuta ormai prassi amministrativa consolidata e trova conferma negli atti amministrativi di nomina delle commissioni edilizie della pressoché totalità dei comuni trentini.

Se dunque così dovrebbe essere ne consegue che gli atti assunti dalla Giunta comunale di Ledro mettono in luce violazioni amministrative identificabili nell’adozione e nella difesa di una procedura di selezione di parte che disattende sia il dettato normativo provinciale (leggi art. 9, comma 2 lettera e) della L.P. 15/2015) sia comunale (leggi art. 28 del Regolamento edilizio del Comune di Ledro);

- Tutto ciò premesso e con riferimento ai contenuti della deliberazione n. 141 di data 26 novembre 2020 della giunta del Comune di Ledro recante ad oggetto “Nomina membri della commissione edilizia comunale”, nonché della deliberazione n. 1 di data 14 gennaio 2021 recante ad oggetto:” Rigetto dell’opposizione ex art. 183 comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 141 di data 26 novembre 2020 recante ad oggetto “Nomina membri della commissione edilizia comunale”.

Le liste VIVI LEDRO, LEDRO SOSTENIBILE e COMUNITÀ LEDRENSE ritengono di fare gli interessi dell'amministrazione oltre che di tutta la comunità, interrogando il sindaco:



1. quale procedura è stata seguita per l'individuazione dei componenti tecnici della Commissione edilizia comunale, posto che quella definita al comma 2 dell'art. 9 della L.P. 15/2015 richiamata nei verbali di deliberazione giuntale n. 141/2020 e 1/2021, non trova in esse alcun riscontro oggettivo. In ambedue gli atti assunti non si giustifica in alcun modo la disattesa della prescritta valutazione comparativa sulla base dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione stabiliti e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse;
2. con quali argomentazioni oggettive ed amministrativamente corrette la giunta comunale intende sostenere la legittimità del suo operato laddove, nella deliberazione 1/2021, afferma "... che la procedura di nomina abbia rispettato in pieno quella delineata al comma 2 lettera e) dell'art. 9 della L.P. 15/2015" e posto che i rilievi mossi alla stessa " ... non vengono considerati di pregio giuridico, sia in ordine alla legittimità sia in ordine al merito del provvedimento adottato dalla Giunta comunale" senza poi darne circostanziata motivazione se non adducendo la generica affermazione che l'avviso "... riportava i criteri di scelta e precisava che la valutazione sarebbe stata effettuata dalla Giunta comunale sulla base complessiva di tali criteri, nulla riportando in merito a punteggi o altri fattori rigorosamente tabellari...".
3. se sono stati verificati e si sono ritenuti rispettati tutti i requisiti richiesti ai candidati rispetto alla previsione dettata all'articolo 28 del regolamento edilizio comunale, vale a dire che la scelta va effettuata tra tecnici di comprovata esperienza iscritti agli albi dei rispettivi ordini e collegi professionali per i componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2, cioè tra i componenti ordinari, e cioè i due geometri o periti industriali edili ed i due esperti laureati in ingegneria o architettura;



4. Come si ritiene di rimediare alle violazioni normative commesse con l'adozione della deliberazione della giunta comunale di Ledro n. 141 di data 26 novembre 2020 "Nomina membri della commissione edilizia comunale", ribadite con la deliberazione 1_2021 di rigetto del ricorso in opposizione e conformarsi alla procedura definita al secondo comma dell'art. 9 della L.P. 15/2015, dando la prevista evidenza pubblica alle candidature presentate, alle valutazioni effettuate ed alla comparazione espletata per giungere alla scelta dei componenti nominati, pubblicando sul sito del Comune la documentazione relativa alla procedura adottata ed ai risultati della selezione operata.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta

Alessandro Fedrigotti

Alessandra Laurenti

Andrea de Guelmi

Massimiliano Rosa

Cesare Rosa

Fabio Fedrigotti